

Numero della proposta

**74**

## CAMERA DEI DEPUTATI

—•—  
Sessione 1887.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. Maggio 1887.  
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

\_\_\_\_\_

Relatore

*Corte*

Approvata nella tornata del 23. Giugno 1888.

=====

N° 74

SESSIONE 1867  
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 74

# CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE  
presentato dal ministro delle finanze  
(FERRARA)  
nella tornata del 21 maggio 1867.

Classificazione tra i concimi degli scarti di penne grosse  
del pollame.

**DISTRIBUITO AGLI UFFICI**

*il 14 Gennaio 1868*

## COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

122

UFF. 1	<i>Groffi</i>	UFF. 6	<i>Brumati</i>
" 2	<i>Monti jacobini</i>	" 7	<i>Manni</i>
" 3	<i>Ferrara</i>	" 8	<i>Corte</i>
" 4	<i>Lozzi</i>	" 9	<i>Berke</i>
" 5	<i>Marcello</i>		

## COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Ferrara*  
Segretario *Forte*  
Relatore *Forte*

## PRESENTATA LA RELAZIONE

*il 22 Gennaio 1868*

*Approvata la Legge nella tornata del 23. Giugno 1868*

## CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>12<sup>30</sup></i>	del <i>14. Gennaio 1868</i>	nel <i>Gabinetto 4<sup>o</sup></i>	<i>presenti i soli</i>
Alle ore	del	nel <i>documenti del 7<sup>o</sup> del 9<sup>o</sup> ufficio</i>	
Alle ore	del	nel <i>Non in numero rinviata</i>	
Alle ore	del	nel	
Alle ore <i>8 1/2 ore</i>	del <i>20. Gennaio 4</i>	nel <i>Gabinetto 5<sup>o</sup> deliberata</i>	
Alle ore	del	nel	
Alle ore <i>11 1/2 ore</i>	del <i>21. 4</i>	nel <i>4 5<sup>o</sup></i>	
Alle ore	del	nel	
Alle ore	del	nel	
Alle ore	del	nel	
Alle ore	del	nel	
Alle ore	del	nel	
Alle ore	del	nel	
Alle ore	del	nel	
Alle ore	del	nel	

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(FERRARA)

*nella tornata del 21 maggio 1867.*

#### Classificazione tra i concimi degli scarti di penne grosse del pollame.

**SIGNORI!** — Nella coltivazione della canapa, che è tra le principali ricchezze dell'Emilia, e singolarmente del Bolognese e del Ferrarese, si fa grande uso di uno speciale concime che è formato dalle penne grosse delle ali e della coda del pollame. Questo concime ricercasi a preferenza di quello di pannello o di altra qualità, perchè, non potendo essere falsificato, dà guarentigie maggiori di sicuro effetto.

Tale specie di penne, per le preesistenti tariffe in vigore nei tre Stati che costituirono poi l'Emilia, andarono tassativamente classificate tra i concimi.

Non così avviene nella tariffa doganale del regno. Tutte le penne, se tolgansi quelle tagliate per sigari o per stuzzicadenti, sono classificate come piume di ornamento o da letto. Le piume di ornamento si distinguono in greggie e lavorate o preparate: nessuna distinzione è ammessa per quelle da letto. Le prime soggiacciono al dazio di lire 100, le seconde di lire 1500, e le ultime di lire 10 per ogni 100 chilogrammi.

Il motivo, per cui nella tariffa italiana non si ha questa classificazione separata delle penne di pollame deriva evidentemente da ciò, che nel regno sardo, la cui tariffa divenne quella di tutta Italia, tale sorta di concime non faceva oggetto di considerevoli importazioni.

Non pochi reclami fino da principio pervennero al Ministero per ottenere al riguardo un provvedimento, ma ciò non era possibile, avvegnachè essendo dalla nota 28 della tariffa tassativamente indicate le materie da riguardarsi quale concime, mancava il campo ad esercitare quella facoltà d'interpretazione che il Governo ha dall'articolo 1 delle disposizioni preliminari alla tariffa medesima.

Ritenuto però che l'applicazione a questo genere di penne della tariffa minima di lire 10, che è quella delle piume da letto, equivarrebbe ad una quasi-proibizione, e nell'intendimento di soddisfare agli equi desiderii dei coltivatori tanto caldamente appoggiati anche dalla Camera di commercio e dalla deputazione provinciale di Bologna, il Ministero ha divisato presentarvi un progetto di legge, col quale resterebbe stabilito che gli scarti delle penne grosse di pollame saranno compresi fra i concimi indicati nella nota 28 della tariffa doganale.

Confido che vorrete accordare la vostra approvazione ad un tale progetto, che ha per iscopo il vantaggio dell'agricoltura, e dalla cui attuazione non ravviso che possano derivare frodi dannose alla finanza dello Stato.

# PROGETTO DI LEGGE

---

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

---

## *Articolo unico.*

Gli scarti delle penne grosse di pollame saranno considerati come concime, e come tali compresi fra le materie indicate nella nota 28 della tariffa doganale.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Grossi, Monti Coriolano, Ferrara, Zozzi, Marcello,  
Brunetti, Massari, Corte, Berteà

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze  
nella tornata del 21 maggio 1867

~~Classificazione tra i concimi degli scarti di penne grosse  
del pollame.~~

*Modificazione di alcuni dazi di dogana*

Tornata del 22 gennaio 1868.

SIGNORI! — Il ministro delle finanze ha presentato alla Camera, nella seduta del 21 maggio 1867, un progetto di legge tendente a far classificare tra i concimi gli scarti di penne grosse del pollame.

La Commissione nominata dai vostri uffici per esaminare detto progetto di legge ha preso in attenta considerazione le ragioni esposte dal ministro ed ora per mezzo mio ha l'onore di proporvi l'approvazione di detto schema di legge. Con esso si viene a favorire e rendere più prospera l'agricoltura in varie provincie ed in quelle segnatamente di Ferrara e di Bologna, le quali ogni anno dovrebbero fare acquisto, per uso di concime, di considerevoli quantità di penne grosse di pollame provenienti per lo più dal Levante o dalla città di Roma, ed ora colpite da diritti doganali tanto elevati da equivalere a diritti proibitivi.

La vostra Commissione ha veduto con piacere la presentazione di questo progetto di legge che le parve di ottimo augurio per l'agricoltura, prmissima e quasi unica, per ora, tra le sorgenti della ricchezza nazionale. Non può la vostra Commissione chiudere questa

sua brevissima relazione senza rivolgere al ministro dell'agricoltura e commercio i più caldi eccitamenti affinchè egli voglia, d'accordo co' suoi colleghi delle finanze e dei lavori pubblici, studiare senza indugio i mezzi più acconci per incoraggiare e migliorare l'agricoltura, sembrandole che l'aumento della produzione sia il modo più sicuro di sistemare definitivamente le dissestate finanze italiane. E fra le cose sulle quali più principalmente vorrebbe chiamare l'attenzione del Ministero, figurano in prima linea le tariffe doganali e ferroviarie per quella parte che riguarda l'introduzione ed il trasporto delle macchine e delle materie che meglio possono giovare allo sviluppo delle industrie agricole.

C. CORTE, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

*Art. 1.*

~~Articolo unico.~~

Gli scarti delle penne grosse di pollame saranno considerati come concime, e come tali compresi fra le materie indicate nella nota 28 della tariffa doganale.

*Art. 2.*

Lo strutto è parificato nel dazio d'importazione ai grassi di ogni sorta.

Il dazio d'esportazione, compresi il decimo di guerra, è stabilito per i grassi di ogni sorta in lire 1 ogni 100 chilogrammi.

*Art. 3.*

Le sardelle, acciughe, boiane e scoranze salate saranno nell'importazione soggette al dazio di centesimi venticinque ogni cento chilogrammi, compresi i diritti addizionali.

*Art. 4.*

I dazi di esportazione sulle pelli in basana, accocciate e camosciate, sui capelli e sulle trecce di paglia, finalmente quello sulle paste, sono soppressi.

Il dazio di esportazione sulle pelli crude viene ridotto a lire due per ogni quintale.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

*Identico al qui contro.*

*Approvato nella prima del 23 giugno 1886.*

*R. M. S. i.*



21 Gennaio. 1868

Signori.

Il Ministro delle Finanze ha presentato alla Camera nella seduta del 21 Maggio 1867 un progetto di legge tendente a far elepificare tra i concimi gli stardi di penna grossa del pollame. La commissione nominata dai vostri uffici per esaminare detto progetto di legge, ha preso in attenta considerazione le ragioni esposte dal Ministro ed ora per mezzo cui ha l'onore di proporvi l'approvazione di detto schema di legge. Con esso si viene a favorire e rendere più prospera l'agricoltura in varie provincie ed in quelle segnatamente di Ferrara e di Bologna le quali ogni anno dovrebbero fare acquisto, per uso di concime, di considerevoli quantità di penna grossa di pollame proveniente per lo più dal Levante o dalla città di Roma ed ora colpite da diritti doguali tanto elevati da equivalere a diritti proibitivi.

La vostra commissione ha veduto con piacere la  
presentazione di questo progetto di legge che le  
promette di ottenere augurio per l'agricoltura,  
principale <sup>e quasi unica per ora</sup> e ~~principale~~ tra le sorgenti  
della ricchezza nazionale. ~~La~~ può la  
vostra commissione chiudere questa sua  
breve relazione senza rivolgersi al  
Ministro delle Agricoltura e Commercio: più  
caldi eccitamenti affievoli egli voglia, d'accordo  
co' suoi colleghi delle Finanze e dei Lavori  
Pubblici, studiare senza indugio i mezzi <sup>più</sup>  
adatti per incoraggiare e <sup>migliorare</sup> ~~rendere prospera~~  
l'agricoltura, sembrandole che l'aumento della  
produzione via il modo ~~il più~~ sicuro di vincere  
definitivamente le diffezioni finanze Italiane. <sup>L. P.</sup>  
Le cose delle quali più principalmente si vorrebbe  
chiamare l'attenzione del Ministero <sup>figurano in prima linea</sup> ~~hanno~~ le  
Tariffe doganali e ferroviarie <sup>quella parte che</sup> ~~più~~ riguarda  
l'introduzione ed il trasporto delle macchine e delle  
materie che meglio possono giovare allo sviluppo della  
industria agricola.

Federico Forte  
Relatore

M. 44. A

Relazione

Provi. Monte Gioianno Ferrara  
Soggi. Marcello Brunetta Manzi  
Cotta - Bertea

In data del 22 giugno 1868.

## Progetto di legge.

### Articolo unico.

confidati come concime, e come  
tali

Gli scarti delle penne grosse di pollame saranno compresi fra <sup>le materie</sup> ~~concime~~ indicati nella nota 28. della tariffa doganale.

127

Per classificare tra i concimis  
gli scarti di penne grosse del pollame.

---

Signorile

Nella coltivazione della  
canapa, che è tra le principali ricchezze  
dell'Emilia, e singolarmente del  
Bolognese e del Ferrarese, si fa gran  
uso di uno speciale concime che è  
formato dalle penne grosse delle ali  
e della coda del pollame. Questo  
concime ricerca a preferenza di  
quello di pannello o di altra quali-  
tà, perchè non potendo essere falsi-  
ficato, dà guarentigia maggior  
di sicuro effetto.

Tale specie di penne per le pre-  
sistenti tariffe in vigore nei tre  
Stati che costituirono poi l'Emilia  
andarano tassativamente classifi-  
cate tra i concimis.

Non così avviene nella tariffa  
doganale del Regno. Tutte le pen-  
ne, se tolgansi quelle tagliate per  
sigari <sup>per</sup> stuzzicadenti, sono classifi-  
cate come penne di ornamento e  
da letto. Le penne di ornamento

di 100, le seconde di lire 1500, e le  
ultime di lire

si distinguono in greggie e lavorate  
o preparate; nessuna distinzione  
è ammessa per quelle da letto, le  
<sup>prime</sup> quali soggiacciono al dazio di lire  
10. per ogni 100. chilogrammi.

Il motivo, per cui nella tariffa  
italiana non si ha questa classifi-  
cazione separata delle penne di  
pollame, deriva evidentemente da  
ciò che nel Regno Sardo, la cui  
tariffa divenne quella di tutta  
l'Italia, tale sorta di concime  
non faceva oggetto di considerevole  
importazione.

Ovvero pochi reclami fin da  
principio pervennero al Ministero  
per ottenere al riguardo un ammi-  
nistrativo provvedimento, ma ciò  
non era possibile, avvegnachè,  
essendo dalla nota 28. della tariffa  
appositamente indicato le  
materie da riguardarsi quale  
concime, mancava il campo ad  
esercitare quella facoltà d'inter-  
pretazione che il Governo ha dal-  
l'art. 1.º delle disposizioni preli-  
minari alla tariffa medesima.

È anche applicabile a questo genere  
di penne la tariffa minima di lire 10,  
che è quella delle penne da letto,

Ritenuto però che il mantenere  
ad il gravoso dazio di L. 10. per  
ogni 100. chilogrammi, non andò tal ge-  
nerale equivarrebbe ad una quasi-

proibizione, e nell'intendimento di  
soddisfare agli equi desiderii dei  
coltivatori, tanto caldamente ap-  
poggiati, anche dalla Camera di  
Commercio e dalla Deputazione  
provinciale di Bologna, il Mini-  
stero ha divisato presentarvi un  
progetto di legge col quale restereb-  
be stabilito che gli scarti delle  
penne grosse di pollame saranno  
compresi fra i concimii indicati  
nella nota 28. della Tariffa do-  
ganale.

Confido che vorrete auordare la  
vostra approvazione ad un tal pro-  
getto che ha per iscopo il vantag-  
gio dell'agricoltura e dalla cui  
attuazione non ravviso che possano  
derivar frodi dannose alla Finan-  
za dello Stato.

N. 34.

Progetto di legge presentato dal Ministero  
della Finanza / Istruzione /

Classificare tra i concetti degli enti  
di penna grossa del parlamento.

Tratto del 21. Maggio 1867.